



COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO
(Provincia di COSENZA)

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0003981 del 16/11/2020
01 (Entrata)

CAP 87040 Viale della Libertà, snc
tel. 0981 953103, fax 0981 950703

Indirizzo E-mail comune@sanlorenzodelvallo.eu

e-mail certificata (p.e.c.) sanlorenzodelvallo@asmepec.it

Sito Web: <http://www.comune.sanlorenzodelvallo.cs.it>

ORDINANZA N.107

del 13.11.2020

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs. 267/2000). Ulteriori misure restrittive. Sospensione attività didattiche in presenza delle Scuole presenti nel territorio comunale.

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 che prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019-(Coronavirus) e da ultimo il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visti i D.P.C.M. del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, del 09 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22/03/2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e da ultimo del 03/11/2020 con i quali sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", in particolare le O.P.G.R. n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 10 del 17 marzo 2020, n. 12 del 20/03/2020 e n. 15 del 22/03/2020, già prorogate al 03/05/2020 con ordinanza regionale n. 25 del 03/04/2020 e n° 29 del 13/04/2020, e le Ordinanze successivamente emesse n. 32 del 17/04/2020, n. 36 del 24/04/2020, nonché da ultimo le ordinanze n. 73 del 15 ottobre 2020, n. 79 del 23 ottobre 2020 e n. 80 del 25 ottobre 2020;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 21/02/2020, del 20/03/2020 e del 28/03/2020, con le quali sono impartite ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020, con la quale le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 03/11/2020 sono state applicate all'intera Regione Calabria (zona rossa);

Dato atto che il D.P.C.M. del 03/11/2020 sopra richiamato all'art. 3 comma 4 lett. f) ha disposto per i Comuni ricadenti nelle c.d. zona rossa lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche esclusivamente con la modalità a distanza, ad eccezione dello svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia;

Evidenziato che la ratio delle misure di cui sopra è quella di preservare il territorio da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus COVID –19 per contagio in un'ottica sempre più radicale;

Ritenuto necessario applicare immediatamente tutte le misure preventive di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nazionale ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid 19;

Valutato che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale;

Atteso che la gravità della situazione sanitaria desta un forte allarme nell'intera comunità, da cui emerge, in accordo con le Istituzioni scolastiche locali e i Sindaci del comprensorio, la necessità di adottare ulteriori misure più restrittive in ambito scolastico al fine di salvaguardare la tutela della salute pubblica;

Vista la proposta dell'ASP Cosenza Dipartimento di Prevenzione, a firma del Direttore dott. Mario Marino, di sospensione dell'attività didattica in presenza – scuola dell'infanzia, scuola primaria e classi prime scuola secondaria di 1° grado, trasmessa in allegato alla nota del Presidente della Provincia di Cosenza pervenuta al Protocollo dell'Ente, con la quale si invitano i Sindaci a valutare l'ipotesi di sospendere per 15 giorni la didattica in presenza nelle scuole dei rispettivi territori, per la tutela della salute pubblica;

Ritenuto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia COVID –19;

Preso atto della possibilità di sviluppi di potenziali focolai di contagio al virus Covid 19 in ambito scolastico;

Sentita la Dirigente degli Istituti scolastici presenti nel nostro territorio di San Lorenzo del Vallo;

Sentiti i Sindaci del Comprensorio;

Ritenuto opportuno provvedere alla sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 16/11/2020 al 28/11/2020 compreso, di tutte le attività scolastiche didattiche in presenza, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di San Lorenzo del Vallo per le quali non è stata attivata la didattica a distanza che rimane, pertanto, consentita;

Visti:

l'art. 32 della legge n. 833/1978;

l'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;

l'art. 50 e l'art. 54 del T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267;

il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 16/11/2020 al 28/11/2020 compreso, di tutte le attività scolastiche didattiche in presenza, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di San Lorenzo del Vallo per le quali non è stata attivata la didattica a distanza che rimane, pertanto, consentita;

Restano impregiudicate le autonome iniziative della Direzione Scolastica circa l'organizzazione della didattica a distanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza ha decorrenza dal 16/11/2020 e fino al 28/11/2020 compreso, salvo eventuali successive proroghe;

- che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente;
- la trasmissione in copia del presente provvedimento a:
 - Prefettura UTG Cosenza;
 - Presidente Regione Calabria;
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Dipartimento di Prevenzione;
 - Polizia Municipale;
 - Stazione Carabinieri di Spezzano Albanese;
 - Stazione Guardia di Finanza di Castrovillari.
 - Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Terranova da Sibari;

RACCOMANDA

L'adozione da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di ogni azione e/o provvedimento necessario ad assicurare la massima tempestività nel processare i tamponi per la ricerca di SARS_COV2, nonché nella trasmissione dei relativi referti e nel superamento delle criticità rappresentate con la su richiamata nota prot. n. 108043 dell'11/11/2020 a firma del Direttore del Dipartimento di prevenzione dott. Mario Marino;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.
Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

San Lorenzo del Vallo, lì 13/11/2020

IL SINDACO
F.to Vincenzo Rimoli